



Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile - DL 120/2021

A.S. 2381

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2381
Titolo:	Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	9
Commissioni competenti:	Senato - 13 ^a Territorio, ambiente, beni ambientali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; consta di **9 articoli**, suddivisi in **28 commi**.

L'**articolo 1** disciplina un nuovo strumento di programmazione - statale - a fini di coordinamento, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Esso è volto sia all'aggiornamento tecnologico sia all'accrescimento della capacità operativa e consiste in un **Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi**. Tale Piano nazionale è predisposto sulla scorta di una specifica, articolata rilevazione condotta dal Dipartimento della protezione civile (**comma 1**), il quale può avvalersi di un Comitato tecnico (**comma 2**). Specifica previsione concerne la **prima applicazione**, onde adottare (entro il 10 ottobre 2021) un primo **"Piano nazionale speditivo"** (**comma 4**).

L'**articolo 2** stanziava 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi. Le risorse sono finalizzate all'**acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi**, ulteriori rispetto alla vigente programmazione. Il **comma 3** demanda al Dipartimento della protezione civile il monitoraggio delle attività, anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

L'**articolo 3** introduce misure finalizzate a garantire il tempestivo **aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco**, integrando quanto già disposto dall'[articolo 10 della Legge n. 353 del 2000](#), prevedendo a tal fine un potere sostitutivo in capo alle Regioni. A tal fine, il **comma 1** dispone che gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente - rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su supporto digitale - siano contestualmente pubblicati in apposita **sezione sui rispettivi siti istituzionali**. Il **comma 3** riconosce il **potere sostitutivo delle Regioni**, laddove gli **elenchi** definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni, di cui al citato [art. 10, co. 2, L. n. 353 del 2000](#), **non siano approvati dai comuni** entro il termine dei 90 giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di cui all'[art. 3 della medesima L. n. 353 del 2000](#)). In tale eventualità, ossia quando i predetti elenchi siano adottati in via sostitutiva dalle Regioni, la disposizione in esame prevede la conseguente applicazione dei correlati **obblighi di pubblicità**. Si prevede, in particolare, che la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni, venga effettuata sul sito istituzionale della Regione.

L'**articolo 4** reca misure finalizzate al rafforzamento delle **attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi**, mediante misure di **potenziamento dei piani regionali (comma 1)** nonché stanziando fondi specifici nell'ambito della **Strategia Nazionale per le Aree Interne** per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato

(**comma 2**) e nei Comuni localizzati nelle Isole minori (**comma 3**). La norma dispone, inoltre, al **comma 4**, che nei Piani Operativi Nazionali attuativi dei fondi strutturali 2021-2027 si tenga conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le forze armate e le forze dell'ordine di **dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai**. In particolare, il **comma 1** prevede che le **revisioni annuali dei piani regionali** per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli **incendi boschivi** siano trasmessi, entro trenta giorni dalla loro adozione, al Dipartimento della protezione civile per essere esaminati dal **Comitato tecnico** disciplinato dall'**articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge**. Il Comitato può formulare **raccomandazioni** in materia di **prevenzione degli incendi boschivi**. Le raccomandazioni possono riguardare:

- gli **interventi** e le **opere** da approntare ai fini della prevenzione degli incendi boschivi;
- le **convenzioni** stipulate tra le Regioni e le Province autonome ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'[accordo-quadro del 4 maggio 2017](#), tra il Governo e le Regioni, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- l'impiego del **volontariato organizzato di protezione civile** specificamente qualificato.

Il **comma 2** dispone che, nell'ambito della **Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI)**, una quota delle **risorse non impegnate** autorizzate dall'articolo 1, comma 314, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), nell'importo di **20 milioni** per l'anno **2021** e di **40 milioni** per ciascuno degli anni **2022 e 2023** a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183), venga destinata al finanziamento di interventi volti a **prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne** del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle **aree naturali protette** di cui all'articolo 8 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). La disposizione si applica tenendo conto di quanto previsto dalle **classificazioni di carattere regionale**, elaborate nell'ambito dei **Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni**, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge.

L'**articolo 5** introduce una serie di **modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353**, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi. In particolare, con il **comma 1** si introduce la nuova definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali (**lett. a**)); si stabilisce che il **Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi** individui, tra l'altro, le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, gli inadempimenti determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio e le operazioni di incendi di interfaccia urbano-rurale (**lett. b**)); si includono nelle attività di previsione del rischio di incendi boschivi anche le **aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto**, inserendo tale tecnica tra gli interventi colturali previsti nell'ambito dell'attività di prevenzione degli incendi (**lett. c**)); si introduce nella lotta attiva contro gli incendi boschivi l'uso delle attrezzature manuali e la **tecnica del controfuoco**, e compensi incentivanti in misura proporzionale (invece che come precedentemente previsto "in rapporto") ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco (**lett. d**)); viene introdotto, inoltre, il **divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco** (**lett. e**)); si prevede poi la **facoltà per i Comuni di avvalersi di ISPRA**, mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche, per il censimento delle aree colpite da incendi (**lett. e**)); si prevede la **confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi** (**lett. e**)). I **commi 2 e 3** prevedono, rispettivamente, obblighi di comunicazione e di informazione in relazione al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 353/2000 e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423- *bis* del [codice penale](#), oltre che alle risultanze delle attività di monitoraggio previste all'articolo 2, comma 3, del presente decreto-legge.

L'**articolo 6** interviene sul **delitto di incendio boschivo**, previsto dall'[art. 423-bis del codice penale](#), per introdurre una **circostanza aggravante** - quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi - e due **circostanze attenuanti**, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato.

L'**articolo 7** reca misure ulteriori urgenti **in materia di protezione civile**. I **commi 1 e 2** recano la ridefinizione delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (**INGV**), prevedendo accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale tra l'INGV e il Dipartimento della protezione civile e recando la copertura degli oneri previsti. Il **comma 3** proroga di circa due anni (dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2023) il termine di durata dei contratti a tempo determinato e delle altre forme di lavoro flessibile previste per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, indicando altresì l'entità dei conseguenti oneri finanziari ed i

mezzi per farvi fronte.

L'**articolo 8** reca la copertura finanziaria del provvedimento e in particolare destina **150 milioni** di euro disponibili nell'ambito **del PNRR, Missione 2, componente 4** alle misure di lotta contro gli incendi boschivi e per la realizzazione di un **sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio**.

L'**articolo 9** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare riconducibile sia alla materia di **esclusiva competenza statale** "tutela dell'ambiente" (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alla materia di **competenza concorrente** "protezione civile" (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

A fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede **forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali**. In particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni designati dalla Conferenza Unificata partecipino al comitato tecnico istituito dalla norma; il successivo comma 3 prevede poi l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del DPCM di approvazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; il ruolo dei comuni e, in via sostitutiva, delle regioni, è inoltre richiamato all'articolo 3 con riferimento all'aggiornamento del catasto del soprassuoli percorsi dal fuoco; l'articolo 4 prevede infine il potenziamento dei piani regionali di prevenzione antincendio.

Senato: Nota breve n. 327

Camera: Nota Questioni regionali n. 194

21 settembre 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0194